

(N. 1474-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

-(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1950 (V. Stampato N. 984)

presentato dal Ministro dell'Interno

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 DICEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 1951

Norme per l'elezione dei Consigli comunali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che dettò norme sugli organi dell'amministrazione comunale e sulle elezioni comunali, stabilì fra l'altro che, nei Comuni non capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore a 30.000 abitanti, il Consiglio comunale fosse eletto a sistema maggioritario e che fosse invece eletto con la proporzionale negli altri Comuni.

Il 16 novembre 1949 il Ministro dell'interno presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge portante modifiche al predetto decreto.

Rilevava la relazione illustrativa che, nei Co-

muni maggiori, il sistema elettorale stabilito dal decreto 7 gennaio 1946 si era mostrato inadatto « ad assicurare la formazione di maggioranze qualificate, atte a garantire un normale funzionamento delle amministrazioni in tali Comuni, la cui stabilità è condizione essenziale per una efficace azione amministrativa, rispondente alle superiori esigenze della collettività ». Proponeva che nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti rimanesse inalterato il vigente sistema maggioritario. Affermava invece che, nei Comuni con popolazione superiore, bisognava « soddisfare contemporaneamente due

diverse esigenze: da un lato assicurare la formazione di una maggioranza omogenea e numericamente sufficiente, capace di attuare programmi positivi nel pubblico interesse; dall'altro consentire una rappresentanza proporzionale delle minoranze, le quali abbiano un minimo di consistenza, conservando a queste la loro funzione peculiare di stimolo e di controllo». Il sistema che, per soddisfare queste diverse esigenze, si riteneva preferibile era « quello che nelle sue linee essenziali fu già proposto nella seduta della Camera dei deputati del 6 maggio 1920 dagli onorevoli Matteotti, Casalini, Turati, Grassi, Bracci e Santini, votato poi dalla Camera stessa nella seduta del 23 novembre 1921: sistema che si può definire della proporzionale con scrutinio di lista e premio alla maggioranza ».

Il disegno di legge poi proponeva che il numero degli assessori venisse modificato, stabilendosi un numero massimo, diverso a seconda delle diverse categorie di Comuni, ma quasi sempre inferiore a quello fissato dalla legge vigente e attribuendosi a ciascun Consiglio comunale il fissare concretamente, in ciascun Comune, dopo l'elezione del sindaco, il numero degli assessori. A questo riguardo la relazione così, fra l'altro motivava: « In tal modo, mentre risulta parimenti assicurata la sovranità ai vari rami di servizio, si ha da un lato il vantaggio di avere un organo collegiale in grado di radunarsi e funzionare rapidamente e dall'altro quello di apportare uno sgravio, sia pure lieve, alle finanze comunali in relazione alla riduzione dell'onere per le indennità di carica laddove sono corrisposte ».

Il disegno di legge infine proponeva altre innovazioni di minore rilievo.

Questo progetto governativo ebbe, com'è noto, varie vicende. Infine la Camera, accogliendo vari emendamenti proposti da deputati di diversi partiti, lo ha approvato nel testo che viene era sottoposto al Senato.

* * *

La Commissione, a maggioranza, ritiene che quel testo meriti approvazione.

Pei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti il mantenimento del sistema oggi vigente ha trovato, in Commissione, un solo oppositore.

L'applicazione, poi, del nuovo sistema (di cui fra poco si vedrà) ai Comuni con popolazione tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti è stata, dai più, ritenuta utile innovazione, come quella che colloca questi Comuni — molti dei quali hanno un glorioso passato ed un fervido presente — allo stesso livello dei Comuni maggiori, cui li assimila il carattere delle competizioni elettorali che vi si svolgono.

Il nuovo sistema che, per tutti i Comuni aventi più di 10.000 abitanti, la Camera ha approvato è sostanzialmente il seguente:

vi è lo *scrutinio di lista*; ogni lista deve comprendere almeno due terzi dei consiglieri da eleggere;

vi è il cosiddetto *premio di maggioranza*, nel senso che la maggior cifra elettorale raggiunta attribuisce senz'altro a chi la raggiunge due terzi dei seggi da coprire;

è ammesso il cosiddetto *collegamento*: è cioè consentito che, almeno trenta giorni prima delle elezioni, due o più liste si colleghino agli effetti della cifra elettorale da raggiungere, per dividere poi fra loro, con la *proporzionale* e precisamente col metodo del quoziente, i due terzi dei seggi;

i seggi rimanenti vengono attribuiti, con lo stesso metodo, alle altre liste o gruppi di liste;

all'interno di ciascuna lista la graduatoria dei candidati vien formata secondo le rispettive cifre individuali.

Tutti questi concetti sembrano meritevoli di accoglimento.

Non sembra, come alcuni vorrebbero, che per le elezioni comunali sia da preferirsi il sistema della *proporzionale pura*. Le ragioni che, in favore del *premio di maggioranza*, furono addotte nella relazione governativa e si son sopra riportate, sono convincenti. Invero gli schieramenti che scendono, oggi, in campo nelle elezioni amministrative sono, di solito, molteplici; e non si giunge in vari luoghi alla prevalenza netta dell'uno o dell'altro schieramento, ma si hanno equilibri di forze o frantumazioni, sicchè ne resta gravemente ostacolato il formarsi e l'agire di una sana amministrazione, quale occorre nel pubblico interesse.

Quanto poi al *collegamento*, questo metodo — che non è nuovo — sembra equo e razionale. È infatti innegabile che le diversità fra i vari

schieramenti non sono tutte UGUALMENTE marcate: alcune sono molto profonde, altre lo sono assai meno. Sembra dunque che — libero ciascuno schieramento di restare indipendente, se crede — possa però consentirsi a quegli schieramenti, che in relazione a una data battaglia si ritengano divisi fra loro da differenze SECONDARIE, di collegarsi in un medesimo quadro, di contro ad altri schieramenti rispetto ai quali si ritengono invece divisi da differenze PRIMARIE, allo scopo di ripartire poi *proporzionalmente* fra loro l'eventuale premio di maggioranza oppure i seggi assegnati alla minoranza. Si permette in questo modo ai partiti minori di raccogliere voti senza che gli elettori sien turbati dalla preoccupazione che i voti dati a quei partiti vadano dispersi e di concorrere, come i partiti maggiori, ai vantaggi del *premio di maggioranza* cui, se isolati, non potrebbero aspirare.

Logico è poi che, all'interno della maggioranza e della minoranza, i seggi vengano attribuiti ai vari candidati secondo le loro cifre individuali.

Nulla è da eccepire circa la riduzione del numero degli assessori, quale è stata deliberata dalla Camera.

* * *

Doveroso è pel relatore accennare ad alcuni dettagli su cui la Commissione si è soffermata.

Art. 4. — Questo articolo impropriamente dice: « al n. 3 dell'articolo precedente », laddove nel precedente articolo 3 della legge ora in esame non c'è alcun n. 3. Non è dubbio però che, sostanzialmente, l'articolo 4 allude a quel n. 3 che detto articolo 3 sostituisce al n. 3 dell'articolo 56 del decreto 7 gennaio 1946. Parrebbe dunque eccessivo rimandare, per questo dettaglio, la legge alla Camera.

Art. 6. — Il nuovo articolo 59, dopo aver parlato dei segni e indicazioni che l'elettore può apporre sulla scheda, prosegue: « sono vietati altri segni o indicazioni ». Devono dunque ritenersi *vietati* i segni che l'articolo non contempla; *leciti* invece tutti quelli che contempla, sieno o no indispensabili. Alla stregua di questa interpretazione, e tenuto anche presente l'articolo 63 del decreto 7 gennaio 1946, la Commissione — esaminando il primo com-

ma del nuovo articolo 59 secondo il quale « il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o sul rettangolo che lo contiene » — ha ritenuto, unanime, che, se l'elettore, nell'esprimere il voto di lista, tracciasse un segno sul contrassegno ed un altro segno sul rettangolo, tracciasse cioè oltre al segno normalmente indispensabile anche un altro segno non indispensabile ma non vietato, la scheda sarebbe valida. Superfluo quindi sarebbe chiarire in questo particolare l'articolo, modificandolo. È invece augurabile che — se l'interpretazione della Commissione non troverà contrasti al Senato — questa interpretazione venga dal Ministero resa nota, al momento delle elezioni, con circolare.

Art. 8. — Sono stati sollevati dubbi circa la sufficienza, o meno, di due terzi dei seggi ad assicurare una solida maggioranza. Taluno reputava doversi salire ai tre quarti, specie considerando che, normalmente, questi seggi andranno attribuiti non ad una sola lista come prevedeva l'originario progetto governativo, ma a più liste collegate fra i cui eletti potrebbero, in un secondo tempo, sorgere contrasti tornandosi così a quelle situazioni che il premio di maggioranza vuole evitare. La maggioranza della Commissione ha però ritenuto di proporre al Senato il testo così com'è pervenuto dalla Camera, e cioè coi due terzi.

Art. 10. — È stato da alcuni criticato l'aggettivo « volontarie » che segue la parola « dimissioni ». Esso però può avere un senso in quanto intenda contrapporre alle *dimissioni volontarie* quelle *necessarie*, determinate cioè dall'insorgere di un motivo di ineleggibilità.

È stata anche criticata la eccezione secondo cui, per queste dimissioni, non si fa luogo a quella surrogazione del consigliere alla quale invece si fa luogo in ogni altro caso di vacanza del seggio. Ma la maggioranza della Commissione ha approvata questa eccezione, considerando che, se scegliere i consiglieri fra i candidati spetta agli elettori, non sembra consentibile che la scelta compiuta dagli elettori possa poi venir frustrata — per velleità di eletti o per altri motivi, magari non plausibili — da dimissioni le quali sostituiscano agli eletti i non eletti.

Art. 18. — Giusto è il concetto di unificare la temporanea ineleggibilità di taluni ex fascisti applicando alle elezioni comunali gli stessi criteri che, circa tale ineleggibilità, vi sono per le elezioni politiche. Sarebbe assurdo, infatti, che chi può esser eletto senatore o deputato non potesse esser eletto consigliere comunale.

Non è felice, però, l'espressione letterale che è stata usata per operare questa unificazione. L'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948 n. 26, per la elezione della Camera dei deputati, che vien richiamato nell'articolo 18 del progetto ora in esame, elenca quindici *categorie* di ineleggibili e stabilisce poi delle *eccezioni*. Dire, come si dice nell'articolo 18, che « non sono eleggibili a consiglieri comunali gli elettori appartenenti alle *categorie* elencate nell'articolo 93 » surrichiamato, e nulla più, significa costringere l'interprete a domandarsi, ove l'articolo 18 venga approvato, se il legislatore abbia con tale articolo voluto, o no, tener conto anche delle *eccezioni* che l'articolo 93 stabilisce dopo aver stabilite le *categorie*. Non è dubbio però che, in sostanza, bisogna intender richiamate le

categorie di cui nell'articolo 93 salve le *eccezioni* che alle *categorie* stesse, nel loro insieme, l'articolo 93 apporta. E perciò — se pur si deve riconoscere che meglio sarebbe stato detto, com'è detto nell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per l'elezione del Senato, « elettori che non si trovano nelle *condizioni* di ineleggibilità previste dall'articolo 93 » ecc. — può ritenersi che non convenga, per una modifica puramente formale, rimandare il disegno di legge alla Camera quando resti pacifico, come secondo la Commissione dovrà restare, che l'articolo 18 intende in sostanza richiamare non solo le *categorie* ma anche le *eccezioni* che sono stabilite nell'articolo 93 del testo unico 1948, n. 26.

* * *

Per queste considerazioni, onorevoli colleghi, e soprattutto perchè il Paese giustamente desidera che le nuove elezioni comunali, da tanto tempo attese, avvengano al più presto, la prima Commissione raccomanda, a maggioranza, che il disegno di legge venga approvato.

BISORI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO
A 10.000 ABITANTI .

La elezione dei Consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nel Titolo II, Capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.

CAPO II.

ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SU-
PERIORE AI 10.000 ABITANTI

Art. 2.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione è fatta a scrutinio di lista, con facoltà di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Ai fini del precedente comma si osservano le norme del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, con le modificazioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

Il primo ed il quinto comma, ed il n. 3 dell'ottavo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri ».

« Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore ai due terzi ».

« 3°) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista di cui all'articolo successivo e di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio: le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata ».

Art. 4.

Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 8.

A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui al n. 3 dell'articolo precedente nella Segreteria della Commissione elettorale mandamentale.

Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 57 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è inserito il seguente:

« Contemporaneamente la Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito ».

Il penultimo comma dell'articolo sopracitato è sostituito dal seguente:

« Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'articolo 29, n. 3, recante le liste dei candidati con la indicazione dei collegamenti, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione ».

Art. 6.

L'articolo 59 del decreto legislativo luogotenenziale n. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

« L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

« Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 40, 50, 60, 80.

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la paternità.

« Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

« L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

« Sono vietati altri segni o indicazioni.

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.

« Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

« Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

« Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.

« Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.

« Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza ».

Art. 7.

Il penultimo comma dell'articolo 60 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio

1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per l'interno ».

Art. 8.

L'articolo 65 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

« Il Presidente, nel giorno di lunedì successivo alla votazione, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di lista, la cifra elettorale di gruppo e la cifra individuale di ciascun candidato.

« La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

« La cifra elettorale di gruppo è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

« La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

« Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:

1° al gruppo di liste, o alla lista non collegata, che ha raggiunto la più alta cifra elettorale, di gruppo o di lista, sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la più alta cifra elettorale rispettivamente 26 seggi per i Comuni con 40 consiglieri;

33 seggi per i Comuni con 50 consiglieri e 53 seggi per i Comuni con 80 consiglieri.

« Qualora i due terzi dei seggi siano assegnati ad un gruppo di liste collegate il riparto dei seggi fra le liste stesse è operato nel modo seguente: si divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi assegnati alla maggioranza ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi a ciascuna delle liste collegate tanti consiglieri quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e in caso di parità dei resti a quella lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale;

2° i seggi rimanenti sono attribuiti ai gruppi di liste e alle liste non collegate con il metodo di cui al numero 1.

« Se il gruppo di liste, o la lista non collegata di cui al numero 1, abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato al citato numero.

« Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali ».

Art. 9.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o più liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al n. 1 dell'articolo precedente.

Art. 10.

L'articolo 68 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, eccettuato il caso di dimissioni

volontarie, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto ».

CAPO III.

DISPOSIZIONI VARIE PER LA VOTAZIONE E LO SCRUTINIO IN TUTTI I COMUNI

Art. 11.

L'articolo 33 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

« Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Art. 12.

L'articolo 40 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare ».

Art. 13.

Al presidente dell'Ufficio elettorale centrale ed ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. È dovuto altresì un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari di grado V dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al V

spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado VII. Ai funzionari statali di grado superiore al VII, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 14.

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purchè il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

CAPO IV.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ELEGGIBILITÀ

Art. 15.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a:

12 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

8 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri

6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;

4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20 o 30 consiglieri;

e 2 effettivi negli altri.

« Nei Comuni dell'ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti è di due.

« Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco ».

Art. 16.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'elezione del sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti ».

Art. 17.

L'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali durano in carica quattro anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

« Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale per dimissioni od altra causa abbia perduto la metà dei propri membri.

« Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

« È abrogato l'articolo 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

« Il sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori ».

Art. 18.

L'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 76, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26 ».

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e della

presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

Art. 20.

Si applicano anche in caso di elezioni amministrative le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto 5 febbraio 1948, n. 26, del Presidente della Repubblica.

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1; 10 marzo 1946, n. 76; 15 marzo 1946, n. 83, e quelle della presente legge.

ALLEGATO A.

mm. 20		
	VOTI DI PREFERENZA	

ALLEGATO B.

Comune di

ELEZIONI COMUNALI ANNO 19.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma degli scrutatori

.....
.....

Timbro

